



REGIONE DEL VENETO  
**DIRETTIVE IN MATERIA DI DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA**

**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

**1 – Normativa di riferimento**

- R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modifiche ed integrazioni;
- R.D. n. 959 del 11 luglio 1913, "Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione" e successive modifiche ed integrazioni;
- R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923, "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" e successive modifiche ed integrazioni;
- R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e successive modifiche ed integrazioni;
- R.D. n. 262 del 16 marzo 1942, "Codice Civile", artt. 822-826;
- R.D. n. 327 del 30 marzo 1942, "Codice della Navigazione", artt. 36-49, 53, 58-59;
- D.P.R. n. 631 del 28 giugno 1949, "Regolamento per la navigazione interna";
- D.P.R. n. 328 del 15 febbraio 1952, "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)
- L. 5 marzo 1963, n. 366 "Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado"
- L. 16 aprile 1973, n. 171 "Interventi per la salvaguardia di Venezia"
- L.R. 24 novembre 1987, n. 55 "Disciplina dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali della sponda veneta del lago di Garda. Rimozione di natanti e di materiali sommersi" e successive modifiche e integrazioni;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
  - Legge n. 37 del 5 gennaio 1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali";
  - D.P.R. n. 238 in data 18 febbraio 1999, "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della Legge n. 36 in data 05/01/1994";
- Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione"
- Legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale"

- D.P.C.M. 12 ottobre 2000, "Individuazione dei beni delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di demanio idrico" pubblicato sul supplemento ordinario n. 224 della G. U. n. 303 del 30/12/2000;
  - D.P.C.M. del 13 novembre 2000, "Criteri di ripartizione tra le regioni per l'esercizio delle funzioni conferite dal D. L. 31 marzo 1998, n. 112 in materia di demanio idrico";
- Legge n. 340 del 24 novembre 2000, "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999", art. 13;
- D.P.C.M. del 22 dicembre del 2000, "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112";
  - D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- L.R. 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- D.G.R. n. 1880 del 24 giugno 2003, "Competenze degli Ispettorati di Porto. Procedure Amministrative";
  - D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" e successive modifiche e integrazioni;
- Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modifiche e integrazioni;
- D.G.R. n. 1401 del 14 maggio 2004, "Approvazione delle procedure per il rilascio e la gestione delle concessioni nelle zone portuali di competenza regionale sul lago di Garda";
  - D.G.R. n. 1997 del 25 giugno 2004, "Modifiche al tariffario dei canoni delle concessioni del demanio idrico di cui alla D.G.R. n. 1895 del 24.06.2003 (L.R. n. 11/2001);
  - D.P.R. 13.09.2005 n. 296 "Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso ed in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato";
- D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio"
- D.G.R. n. 3749 del 5 dicembre 2006, "Tariffe per le spese di istruttoria in materia di navigazione interna di competenza degli Ispettorati di Porto";
- D.G.R. n. 4222 del 28.12.2006, "Individuazione del demanio della navigazione interna. Art. 100 L.R. 11/2001";
- D.G.R. n. 1666 del 24 giugno 2008, " Aggiornamento delle tariffe per le spese d'istruttoria in materia di navigazione interna di competenza degli Ispettorati di Porto. Conferimento di mandato al Dirigente regionale della Direzione Mobilità. Determinazione del canone di occupazione temporanea di aree demaniali sul Lago di Garda";

- Decreto del Dirigente della Direzione Mobilità n. 65 del 4 aprile 2012, "Tariffe per le spese di istruttoria in materia di navigazione interna di competenza degli Ispettorati di Porto. Modifiche al tariffario di cui al Decreto n. 103/45.02 del 13 agosto 2008".

## **2 – Definizioni**

1. DEMANIO IDRICO: comprende: a) i beni pubblici destinati alla navigazione interna ed in particolare i fiumi, i laghi e i canali; b) le zone portuali della navigazione interna, che sono strutture naturali o artificiali normalmente destinate all'approdo delle navi addette alla navigazione interna; c) l'alveo dei fiumi e dei laghi e le sponde laterali soggette ad essere sommerse nelle piene ordinarie.

2. DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA: parte del demanio idrico consistente: a) nella superficie navigabile delle acque lacuali e fluviali; b) nelle zone portuali della navigazione interna; c) nelle aree prospicienti a terra, con le relative pertinenze, intendendo per tali ambiti: aree, strutture, fabbricati e quant'altro è necessariamente funzionale all'uso, finalizzato alla navigazione, del bene demaniale;

3. AUTORITA' DEMANIALE: struttura preposta all'amministrazione del demanio della navigazione interna, sia per quanto concerne i beni che gli usi e le attività che possono interessare il demanio. Ai fini della presente direttiva per Autorità Demaniale s'intende il Servizio Ispettorati di Porto della Direzione Mobilità con sede a Venezia e sede operativa presso l'Ispettorato di porto territorialmente competente; Organo competente all'adozione del provvedimento di concessione e di tutti gli atti incidenti sul rapporto concessorio è, per le concessioni ordinarie e temporanee, il Dirigente Servizio Ispettorati di Porto e, per le concessioni maggiori, il Dirigente della Direzione Mobilità. Sui beni del demanio della navigazione interna permane la competenza inerente la sicurezza idraulica da parte dell'Ufficio del Genio Civile territorialmente interessato.

4. SUPERFICIE CONCESSA: consiste nello spazio acqueo e nell'eventuale area a terra, espressi in metri quadrati, che vengono concessi dall'Autorità Demaniale.

5. CONCESSIONE ORDINARIA: è rilasciata per un tempo non superiore a dieci anni e concerne interventi ed usi che non incidono permanentemente sull'ambiente e sono facilmente eliminabili. Rientrano nelle concessioni ordinarie:

- a) gli interventi che hanno un modesto impatto sullo stato dei luoghi oggetto della concessione (es. scarsa attitudine a modificare il territorio in modo irreversibile);
- b) gli impianti o costruzioni di facile rimozione (es. costruzioni che per assenza di grandi fondazioni o per la tipologia dei materiali di costruzione o delle dimensioni dell'opera, sono rimovibili senza una vera demolizione);

6. CONCESSIONE TEMPORANEA: è rilasciata per un tempo non superiore a 12 mesi e riguarda installazioni che non comportano modifiche allo stato dei luoghi e le relative opere sono facilmente rimuovibili.

7. CONCESSIONE MAGGIORE: è quella relativa ad utilizzazioni con interventi suscettibili di modificare in modo incisivo nello spazio o nel tempo i beni demaniali e l'ambiente collegato. Si considera in ogni caso maggiore la concessione rilasciata per un tempo superiore a dieci anni sino ad un massimo di trent'anni.

### **3 – Ambito territoriale di applicazione**

1. La presente direttiva si applica alle concessioni rilasciate su spazi acquei e pertinenze a terra appartenenti al demanio della navigazione interna, definito come sopra, entro i confini della Regione del Veneto, ad eccezione del demanio presente sul Lago di Garda, che sottostà alla disciplina contenuta nella L.R. n. 55/1987 e alla D.G.R. n. 1401 del 2004, della Laguna di Venezia, di competenza del Magistrato alle Acque come previsto dalle Leggi n. 366/1963 “Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano–Grado” e s.m.i. e n. 171/1973 “Interventi per la salvaguardia di Venezia” e s.m.i. e del Comune di Venezia ai sensi dell’art. 517 reg. nav. mar. e delle altre lagune appartenenti al demanio marittimo.

### **4 – Autorità Demaniale**

#### **1. L’Autorità Demaniale:**

- a) nell’ambito della propria attività di pianificazione, provvede al censimento degli attracchi esistenti ed effettua il monitoraggio delle opere realizzate;
- b) effettuata l’istruttoria e rilascia le concessioni per l’occupazione di spazi acquei e/o aree pertinenziali a terra del demanio della navigazione interna;
- c) applica i relativi canoni concessori e altri eventuali oneri, secondo le modalità ed i termini di cui alla presente Direttiva.
- d) può intervenire in via sostitutiva nei confronti del concessionario per eliminare situazioni di pericolo che mettano a rischio l’incolumità pubblica. Il costo degli interventi sostitutivi è posto a carico del concessionario secondo la legge.
- e) predispone un archivio delle concessioni rilasciate e della relativa documentazione istruttoria, accessibile secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- f) può effettuare sopralluoghi tecnici, sia per necessità d’istruttoria che nello svolgimento della funzione propria di controllo volta a verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nell’atto concessorio.

## **CAPO II –DISPOSIZIONI COMUNI**

### **5 – Oggetto della concessione**

1. La concessione ha ad oggetto spazi acquei e può estendersi alle superfici a terra che siano strumentali all’utilizzo degli spazi acquei.
2. Il rilascio di concessione per occupazione di spazio acqueo senza pertinenze a terra è subordinato all’accessibilità della sponda di attracco.
3. L’occupazione e l’uso di aree a terra e spazi acquei del demanio della navigazione interna sono subordinati al rilascio da parte dell’Autorità Demaniale di apposito provvedimento di concessione che, unitamente al disciplinare ad esso allegato, stabilisce i termini e le condizioni di esercizio della concessione nel rispetto delle norme vigenti.

4. La concessione può essere rilasciata per attività di costruzione e/o gestione di opere finalizzate all'esercizio di:
  - ❑ attività diportistica/turistico-ricreativa (es.: darsene, attracchi);
  - ❑ attività produttive (es.: cantieristica navale, pesca professionale);
  - ❑ attività connessa al trasporto merci/persone via acqua;
  - ❑ attività di utilizzo di spazi acquei mediante sistemazione di galleggianti, come definiti nel codice della navigazione.
5. L'Autorità Demaniale può concedere l'occupazione e l'uso anche esclusivo, di beni del demanio della navigazione, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso ai sensi dell'art. 36, comma 1, del C.N.

#### **6 – Durata della concessione.**

1. La concessione ordinaria è rilasciata per un tempo non superiore a dieci anni ed è rinnovabile su richiesta del concessionario secondo le modalità previste dall'art. 37 per un periodo non superiore al tempo già concesso.
2. La concessione temporanea è rilasciata per un tempo non superiore a 12 mesi è rinnovabile su richiesta del concessionario secondo le modalità previste dall'art. 37 una sola volta per un periodo non superiore al tempo già concesso.
3. La concessione maggiore è rilasciata per un tempo non superiore a 30 anni è rinnovabile su richiesta del concessionario secondo le modalità previste dall'art. 37 per un periodo non superiore al tempo già concesso. La durata della concessione è determinata in contraddittorio tra Autorità Demaniale e concessionario con gli strumenti di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### **7 – Concorso di più domande. Criteri di priorità.**

1. Prima del rilascio una nuova concessione l'Autorità Demaniale verifica che essa non contrasti con altre in corso di validità.
2. Prima del rilascio di una concessione ordinaria o maggiore l'Autorità Demaniale verifica, altresì, che essa non contrasti con interessi pubblici sullo stesso ambito evidenziati dai soggetti interessati secondo le modalità ed i termini previsti dagli articoli 16 e 23 della presente Direttiva, fatti comunque salvi gli eventuali diritti di terzi.
3. Nel caso pervengano più domande di concessione ordinaria o maggiore sulla medesima area, è preferito dall'Autorità Demaniale il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'Autorità Demaniale, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.
4. In ogni caso l'Autorità Demaniale attribuisce priorità alle domande di concessione ordinaria o maggiore provenienti, nell'ordine, da:
  - a) Pubbliche Amministrazioni per le finalità istituzionali relative a pubblica sicurezza, pronto intervento, assistenza alla navigazione, manutenzione dell'alveo fluviale e sue pertinenze;
  - b) Pubbliche Amministrazioni, singole o associate, o soggetti con partecipazione in maggioranza pubblica che presentino progetti rivolti alla tutela ambientale e alla

realizzazione di interventi di recupero, riqualificazione, valorizzazione dell'ambiente inerenti la navigazione interna, anche eventualmente finalizzati alla fruizione pubblica.

c) Privati che realizzino opere e infrastrutture d'interesse pubblico, nel rispetto delle caratteristiche ambientali dell'area.

5. Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, l'Autorità Demaniale individua il concessionario secondo la procedura di cui all'art. 17 della presente Direttiva.
6. Qualora pervengano più richieste di concessione temporanea sulla medesima area viene preferita quella presentata per prima.

#### **8 – Spese, garanzie da prestare, canone di concessione**

1. Al momento della presentazione dell'istanza di concessione il richiedente deve allegare l'attestazione del versamento delle spese d'istruttoria stabilite dalle disposizioni regionali vigenti.
2. Il concessionario, a garanzia dell'osservanza degli obblighi che si assume con l'atto di concessione, provvede a stipulare fideiussione "a prima richiesta" ovvero deposito cauzionale per un importo pari al canone annuo da effettuarsi prima del rilascio dell'atto concessorio. Per le concessioni temporanee le garanzie devono avere un importo pari al canone complessivamente dovuto. L'Autorità Demaniale può incamerare la cauzione o escutere la garanzia fideiussoria, in tutto o in parte, per rivalersi di spese sostenute o per soddisfare i propri crediti nei confronti del concessionario, anche qualora non dichiarati la decadenza del concessionario. In tal caso il concessionario ha l'obbligo di reintegrare la cauzione ovvero prestare nuova fideiussione.
3. A seguito di conclusione positiva del procedimento, la concessione è rilasciata previa presentazione delle ricevute di versamento della cauzione o fideiussione e della prima annualità anticipata del canone di concessione e, per le concessioni temporanee, dell'intero importo del canone dovuto. Sono inoltre a carico dell'interessato le spese di bollo.
4. Per tutta la durata della concessione il concessionario deve versare all'Autorità Demaniale l'importo anticipato del canone di concessione demaniale così come determinato dal provvedimento di concessione e calcolato secondo la disciplina regionale vigente.
5. Per la determinazione delle scadenze annuali del canone si prende come riferimento la data del provvedimento di concessione.
6. A tutti i canoni di concessione, comunque determinati, saranno applicati gli aggiornamenti ISTAT stabiliti periodicamente con provvedimento della Giunta Regionale.

#### **9 – Modalità di calcolo del canone**

1. Il richiedente deve allegare all'istanza di concessione una Tabella riepilogativa, certificata da Tecnico abilitato, che individui da un punto di vista quantitativo la concessione richiesta secondo la categorie e le unità di misura di cui all'Allegato A alla D.G.R. n. 1997 del 25 giugno 2004 (Es.: Strade arginali carrabili: km; Rampe d'accesso a strada arginale Tipo d'uso A: n. di unità; Occupazione spazio acqueo: superficie in mq).
2. L'Autorità Demaniale può verificare in qualsiasi momento, anche mediante sopralluogo tecnico, gli effettivi ingombri risultanti dagli elaborati tecnici allegati alla domanda di

concessione e dalla Tabella riepilogativa per la determinazione quantitativa della concessione.

3. Sulla base delle quantità espresse nella Tabella riepilogativa di cui al comma 1, l'Autorità Demaniale calcola il canone secondo la Tabella dei canoni regionali per le concessioni dei beni del demanio idrico di cui all'Allegato A alla D.G.R. n. 1997 del 25 giugno 2004.

## **10 – Esenzioni e riduzioni del canone**

1. E' prevista una riduzione del canone complessivo per i casi di seguito riportati:
  - a) esenzione totale in caso di richiesta da parte di soggetto pubblico con finalità di pubblica sicurezza, pronto intervento, assistenza alla navigazione, manutenzione dell'alveo fluviale e sue pertinenze;
  - b) riduzione dell'80% per richiesta da parte di soggetti che gestiscono servizi pubblici.

## **11 – Ulteriori garanzie**

1. L'Autorità Demaniale, per alcuni particolari lavori aventi notevole impatto sulle opere idrauliche o sul regime delle acque, può chiedere:
  - a) La costituzione di deposito cauzionale o di fideiussione "a prima richiesta" a garanzia della buona esecuzione dei lavori, da svincolare all'ultimazione degli stessi.
  - b) La costituzione di deposito cauzionale o di fideiussione "a prima richiesta" per la copertura di eventuali danni arrecati ai luoghi dai lavori assentiti. L'importo è commisurato all'eventuale danno alle opere esistenti conseguente a una negativa condotta nell'esecuzione dei lavori.

## **12 – Spese d'istruttoria**

1. Le spese d'istruttoria comprese quelle inerenti visite, ricognizioni, ispezioni, consegne, le spese relative alla stipulazione, alla copiatura, alla registrazione delle concessioni, e ogni altra spesa dipendente dalla domanda di concessione, sono a carico del richiedente (art. 8 reg. nav. int.).

# **TITOLO II – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE**

## **CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI**

### **13 – Termini del procedimento**

1. Chiunque sia interessato ad ottenere la concessione di beni del demanio della navigazione interna presenta domanda all'Autorità Demaniale – Servizio Ispettorati di Porto presso l'Ispettorato di Porto territorialmente competente, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.
2. Il responsabile del procedimento comunica al richiedente l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 ed esamina preliminarmente la domanda e il progetto allegato per

verificarne la completezza, l'ammissibilità e l'esatta qualificazione (concessione ordinaria, maggiore o temporanea).

3. L'Autorità Demaniale conclude il procedimento di concessione ordinaria o maggiore con provvedimento espresso e motivato di assenso o di diniego entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data di presentazione della domanda.
4. L'Autorità Demaniale conclude il procedimento di concessione temporanea con provvedimento espresso e motivato di assenso o di diniego entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda.
5. Eventuali integrazioni o regolarizzazioni documentali saranno richieste dall'Autorità Demaniale per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza e dovranno essere presentate entro il termine indicato dall'Ufficio. L'inutile decorrenza di tale termine senza che siano adottati giustificati motivi, determina l'archiviazione dell'istanza.
6. Durante il subprocedimento d'integrazione o regolarizzazione i termini procedurali sono sospesi.

#### **14 – Conferenza di Servizi**

1. L'Autorità Demaniale può avvalersi degli strumenti di semplificazione dell'azione amministrativa di cui all'art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i.
2. Il responsabile del procedimento, assume il ruolo di coordinamento e garantisce la tenuta dei verbali e la compilazione delle determinazioni finali.
3. A meno di diverse determinazioni, la sede della conferenza di servizi per le concessioni demaniali della navigazione interna della Regione del Veneto, è la sede dell'Autorità Demaniale nei suoi uffici di Venezia.

### **CAPO II – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE ORDINARIA**

#### **15– Presentazione della domanda di concessione ordinaria**

1. L'istanza di concessione ordinaria, redatta preferibilmente utilizzando i moduli di cui agli Allegati 1 e 2 alla presente Direttiva, deve contenere a pena d'inammissibilità:
  - a) le generalità del richiedente, comprensive della generalità anagrafica, e copia fotostatica di un valido documento d'identità dello stesso;
  - b) la durata della concessione richiesta ed i termini per l'eventuale realizzazione dell'opera;
  - c) un progetto presentato da tecnico abilitato, in 5 copie su supporto cartaceo e una copia su supporto digitale, composto da:
    - c1) Corografia generale su Carta Tecnica Regionale scala 1:5000 utilizzando il supporto cartaceo e quello informatico, ove disponibile. Dovranno essere descritti i poligoni dell'area in oggetto, i vertici dovranno riportare le coordinate riferite al sistema di riferimento della C.T.R. Per la realizzazione dei mappali può essere utilizzato il software specifico del Ministero delle Finanze; in tal caso la cartografia di riferimento sarà quella catastale;
    - c2) Georeferenziazione dei limiti di occupazione;



- c3) Relazione tecnico descrittiva con riassunte le caratteristiche dell'opera con particolare riferimento all'ingombro complessivo, all'esatta qualificazione dell'area occupata secondo le modalità e alla metodologia dell'ormeggio; nella relazione tecnica si dovrà indicare la compatibilità del sito con l'opera prevista in funzione degli aspetti geologici e geomorfologici;
- c4) Elaborati che rappresentino in scala opportuna l'ingombro delle strutture da realizzare a terra ed in acqua con indicazione dello spazio occupato completo di pianta e sezioni: nelle sezioni dovranno essere indicati i confini catastali demaniali ed il livello di massima piena;
- c5) Certificato di destinazione urbanistica dell'area dell'intervento e delle zone circostanti;
- c6) Documentazione fotografica dei luoghi;
- c7) relazione idraulica presentata da tecnico abilitato con l'individuazione dell'andamento del pelo libero di deflusso della piena sia nello stato attuale sia in quello di progetto, con la valutazione dell'impatto delle opere sul corso d'acqua e comprendente:
- 1) i calcoli delle portate;
  - 2) la verifica idraulica contenente in generale le sezioni idrauliche, con indicazione del livello di massima piena, del franco idraulico e del limite demaniale, il profilo longitudinale del corso d'acqua, il profilo di rigurgito ecc.
- c8) Certificazione relativa al rispetto di altri eventuali vincoli esistenti sull'area.
- d) Tabella riepilogativa, certificata da Tecnico abilitato, che individui da un punto di vista quantitativo la concessione richiesta secondo la categorie e le unità di misura di cui all'Allegato A alla D.G.R. n. 1997 del 25 giugno 2004;
- e) Per le opere soggette a V.I.A., la documentazione prevista all'art. 10 comma 2 della L.R. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni (S.I.A. e progetto preliminare dell'impianto, opera, intervento);
- f) Attestazione del versamento delle spese di istruttoria secondo le disposizioni regionali vigenti.

2. Qualora l'occupazione e l'uso delle aree a terra e degli spazi acquei del demanio della navigazione interna non modifichino o abbiano un modesto impatto sul bene demaniale, su istanza di parte, l'Autorità Demaniale, sentite eventualmente le altre Amministrazioni interessate, può prescindere dall'acquisizione di uno o più dei documenti indicati nel comma 1 lettera c) o può consentire la presentazione di documentazione tecnica semplificata secondo le modalità da essa individuate.

## **16 – Pubblicità delle domande di concessione ordinaria**

1. Le domande di rilascio delle concessioni ordinarie, nonché le relative domande di rinnovo, sono pubblicate all'Albo pretorio del Comune in cui ricade l'area oggetto dell'istanza di concessione (o la maggior parte di essa) e sul sito internet della Regione del Veneto entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento dell'istanza stessa ovvero, in caso di richiesta d'integrazione della domanda, dal ricevimento della relativa documentazione.
2. La pubblicazione dura 20 giorni durante i quali tutti coloro che vi hanno interesse possono visionare i documenti tecnici presso il responsabile del procedimento.

3. Entro il suddetto termine perentorio di 20 giorni gli interessati possono far pervenire presso gli uffici del responsabile del procedimento:
  - a) Osservazioni scritte all'istanza pubblicata;
  - b) Domanda di concessione concorrente sulla medesima area, presentata con le modalità stabilite all'art. 15.
4. In caso di presentazione di domanda di concessione concorrente il responsabile del procedimento, valutatane l'ammissibilità, ne dispone, a sua volta, la pubblicazione per la durata di 20 gg.
5. La pubblicazione di quest'ultima domanda non riapre i termini per la presentazione di ulteriori domande concorrenti; è invece possibile presentare osservazioni nei 20 giorni successivi alla pubblicazione.
6. L'Autorità Demaniale ha l'obbligo di valutare le osservazioni pervenute dandone conto nella motivazione del provvedimento concessorio.

### **17 – Procedura concorsuale per le concessioni ordinarie**

1. Se non vi sono domande di concessione rispondenti ai criteri di priorità di cui all'art. 7, l'assegnazione dell'area demaniale tra più richiedenti che soddisfino esigenze di pubblico interesse giudicate equivalenti, avviene previo esperimento della seguente procedura concorsuale.
2. Coloro che hanno presentato domande in concorrenza vengono invitati a presentare la propria offerta in aumento per iscritto in relazione al canone fissato come base d'asta dalle vigenti disposizioni regionali entro un termine stabilito dall'Autorità Demaniale.
3. L'offerta deve pervenire in busta chiusa, a mezzo Raccomandata o a mano, nel luogo ed entro la data ed ora indicati nell'invito. Per le domande spedite con Raccomandata fa fede la data del timbro dell'Ufficio Postale accettante. Le domande spedite con raccomandata entro il termine fissato, dovranno comunque pervenire al Protocollo dell'Ufficio entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine di cui al punto precedente, a pena di esclusione.
4. È convocata, quindi, una seduta pubblica, che avviene nel luogo, data ed ora precisati nel predetto invito ove si procede all'apertura delle buste; è redatto, quindi, un verbale da cui risulta l'individuazione della graduatoria delle offerte sulla base del canone più elevato.
5. Il proseguimento dell'istruttoria riguarderà l'istante che ha presentato l'offerta con il canone più elevato; qualora l'istruttoria prevista non dovesse concludersi con esito favorevole l'Autorità demaniale potrà procedere con le richieste concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria delle offerte di cui al punto precedente.
6. Il rilascio della concessione comporta il pagamento del canone offerto.
7. La procedura concorsuale sospende i termini del procedimento.

### **18 – Pareri e nulla osta per la concessione ordinaria**

1. L'Autorità Demaniale acquisisce i pareri e/o nulla-osta volti ad ottenere:
  - a) il parere ai fini idraulici;
  - b) il parere di conformità urbanistica e ambientale del Comune all'uso dei luoghi;
  - c) il parere ai fini della sicurezza della navigazione.

2. Sarà cura del concessionario provvedere all'acquisizione degli ulteriori pareri ritenuti opportuni o necessari sia preventivamente alla richiesta di concessione che nelle fasi successive.
3. Il responsabile del procedimento, per motivate e straordinarie esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, può chiedere altri pareri e/o nulla osta non compresi nell'elenco di cui sopra.
4. Dalla data di richiesta dei pareri alla data di ricezione degli stessi i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi, secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 4, della L. 241/1990.
5. Durante l'iter procedimentale, ed entro i termini previsti per il rilascio della concessione, il responsabile del procedimento può richiedere integrazioni all'interessato secondo le modalità previste dall'art. 13, comma 5.

### **CAPO III – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE TEMPORANEA**

#### **19 - Presentazione della domanda di concessione temporanea**

1. L'istanza di concessione temporanea, redatta preferibilmente utilizzando i moduli di cui agli Allegati 1 e 2 alla presente direttiva, deve contenere a pena d'inammissibilità:
  - a) le generalità del richiedente, comprensive della generalità anagrafica e copia fotostatica di un valido documento d'identità del richiedente;
  - b) la durata della concessione richiesta;
  - c) Relazione tecnico descrittiva redatta da tecnico abilitato con riassunte le caratteristiche dell'opera con particolare riferimento all'ingombro complessivo, all'esatta qualificazione dell'area occupata; nella relazione tecnica si dovrà indicare la compatibilità del sito con l'opera prevista in funzione degli aspetti geologici e geomorfologici;
  - d) Tabella riepilogativa, certificata da Tecnico abilitato, che individui da un punto di vista quantitativo la concessione richiesta secondo la categorie e le unità di misura di cui all'Allegato A alla D.G.R. n. 1997 del 25 giugno 2004 e s.m.i.. Qualora il progetto presentato in fase di prima istanza subisca modificazioni relative alle voci descritte nella Tabella riepilogativa sopra indicata, tale situazione dovrà essere certificata mediante la presentazione di nuova tabella riepilogativa.
  - e) Documentazione fotografica dei luoghi;
  - f) Georeferenziazione dei limiti di occupazione;
  - g) Attestazione del versamento delle spese di istruttoria secondo le disposizioni regionali vigenti;
  - h) Certificazione relativa al rispetto di altri eventuali vincoli esistenti sull'area.
2. L'Autorità Demaniale può chiedere ulteriore documentazione tecnica ed in particolare la presentazione di un progetto redatto da tecnico abilitato, in 5 copie su supporto cartaceo e una copia su supporto digitale, composto da: a) Corografia generale su Carta Tecnica Regionale scala 1:5000 utilizzando il supporto cartaceo e quello informatico, ove disponibile; b) Elaborati che rappresentino in scala opportuna l'ingombro delle strutture da realizzare con indicazione dello spazio occupato.
3. Qualora l'occupazione e l'uso di aree a terra e di spazi acquei del demanio della navigazione interna non modificano o abbiano un modesto impatto sul bene demaniale, su istanza di

parte l'Autorità Demaniale può consentire la presentazione di documentazione tecnica semplificata secondo le modalità da essa individuate.

## **20 – Pubblicità delle domande di concessione temporanea**

1. La domanda relativa alle concessione temporanea non è sottoposta a forme di pubblicità di cui all'articolo 16 né alla procedura concorsuale di cui all'articolo 17.

## **21– Pareri e nulla osta per le concessione temporanea**

1. Al fine del rilascio della concessione temporanea, l'Autorità Demaniale acquisisce i pareri e/o nulla-osta ritenuti opportuni e/o necessari di cui all'articolo 18 in osservanza della normativa vigente.

# **CAPO IV – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE MAGGIORE**

## **22 – Presentazione della domanda di concessione maggiore**

1. L'istanza di concessione maggiore, redatta preferibilmente utilizzando i moduli di cui agli Allegati 1 e 2 alla presente Direttiva, deve essere corredata dalla documentazione prevista dall'art. 15 e, a pena d'inammissibilità della richiesta, da un piano economico-finanziario dal quale si evinca l'entità e la natura delle opere per le quali si richiede la concessione, la durata richiesta nonché il piano di ammortamento degli investimenti.

## **23 – Pubblicità delle domande di concessione maggiore**

1. La domanda di rilascio della concessione maggiore, nonché la relativa domanda di rinnovo, sono sottoposte alla procedura di pubblicità di cui all'art. 16.

## **24 – Procedura concorsuale per le domande concorrenti di concessione maggiore**

1. Nel caso di concorso di domande di concessione maggiore sul medesimo bene demaniale, se non vi sono domande di concessione rispondenti ai criteri di priorità di cui all'art. 7, le domande di rilascio delle concessioni maggiori, nonché le relative domande di rinnovo, sono sottoposte alla procedura concorsuale di cui all'art. 17.

## **25 – Pareri e nulla osta per la concessione maggiore**

1. Al fine del rilascio della concessione maggiore, l'Autorità Demaniale acquisisce i pareri e/o nulla-osta ritenuti opportuni e/o necessari di cui all'articolo 18 in osservanza della normativa vigente.

# **TITOLO V – ATTI DI CONCESSIONE**

## **CAPO I – PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE**

**26 - Disciplinare di concessione**

1. A conclusione positiva dell'istruttoria, l'Autorità Demaniale invia all'istante lo schema di Disciplinare di concessione (di seguito Disciplinare), comunica l'importo del canone annuo calcolato secondo le modalità di cui all'art. 9, comma 3, e invita l'istante a presentarsi presso gli Uffici dell' Autorità Demaniale per la sottoscrizione del Disciplinare.
2. L'istante entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 può presentare proposte di modifica all'Autorità Demaniale o concordare con essa una diversa data per la sottoscrizione del Disciplinare.
3. La mancata presentazione dell'istante per la sottoscrizione del Disciplinare, senza giustificato motivo, comporta la rinuncia alla sottoscrizione dello stesso con la conseguente archiviazione della pratica da parte dell'Autorità Demaniale.
4. L'Autorità Demaniale predispone per ciascuna concessione un apposito Disciplinare in forma di scrittura privata in conformità allo schema inviato ai sensi del comma 1 eventualmente modificato sulla base delle proposte di modifica presentate dall'istante ai sensi del comma 2.
5. Per le concessioni ordinarie e temporanee, il Disciplinare è sottoscritto dal Concessionario e dal Dirigente del Servizio Ispettorati di Porto, mentre per le concessioni maggiori è sottoscritto dal Concessionario e dal Dirigente della Direzione Mobilità.
6. Il Disciplinare ha i seguenti contenuti:
  - a. oggetto e durata della concessione;
  - b. prescrizioni e obblighi "tipo", raccomandazioni particolari;
  - c. importo del canone annuo e della cauzione o della fideiussione;
  - d. obblighi di manutenzione del bene e di eventuali aree pertinenziali di servizio circostanti;
  - e. i casi di decadenza della concessione;
  - f. diritti di accesso pubblico al bene demaniale e di eventuali transiti diversi, ecc.;
  - g. le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione, comprese le tariffe per l'uso da parte di terzi;
  - h. dichiarazione di assunzione dell'obbligo di manlevare e rendere indenne la Regione del Veneto da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione (art. 23 reg. nav. mar);
  - i. obblighi di diligenza e vigilanza ed eventuali responsabilità, anche verso terzi;
  - j. il diritto di intervenire nell'area in concessione da parte dell'Autorità Demaniale, in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o comunque dannose per l'uso pubblico del demanio con rivalsa del concessionario;
  - k. il termine per il versamento dei canoni di concessione;
  - l. tempi di inizio e termine dei lavori per l'eventuale opera da realizzarsi;
  - m. i termini entro i quali la gestione deve avere inizio;
  - n. obbligo da parte del concessionario di accettare il contenuto delle presenti Direttive;
  - o. la dicitura che la sottoscrizione del disciplinare assume valore contrattuale tra le parti, mentre la sua efficacia è subordinata all'emanazione del provvedimento di cui all'art. 28;

- p. la clausola di riconoscimento del buono stato dei luoghi;
  - q. l'acquisizione, l'apposizione e la manutenzione del contrassegno di cui all'art. 28 comma 5.
7. Al momento della sottoscrizione del Disciplinare il Concessionario presenta l'attestazione del versamento della prima annualità del canone e l'attestazione della prestazione della garanzia ai sensi dell'art. 8, comma 2 ed eventualmente dell'art. 11. Prima della sottoscrizione del Disciplinare l'Autorità Demaniale acquisisce d'ufficio la certificazione antimafia se dovuta.
  8. Il Disciplinare è bollato e repertoriato.
  9. L'imposta di registro, se dovuta, è a carico del Concessionario che deve provvedere al pagamento entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione del Disciplinare, e a consegnare l'attestazione di avvenuto pagamento all'Autorità Demaniale.

### **27 – Verbale di consegna**

1. Dopo la sottoscrizione del Disciplinare di concessione, l'Autorità Demaniale, ove necessario, immette il Concessionario nel possesso delle aree oggetto della concessione, previa redazione di un apposito verbale di consegna.
2. Ove l'Autorità Demaniale non ritenga necessaria la redazione di apposito verbale di consegna, la stessa può immettere il Concessionario nel possesso delle aree oggetto della concessione inserendo nel Disciplinare una clausola di riconoscimento da parte del Concessionario del buono stato dei luoghi.

### **28 – Provvedimento di concessione**

1. Avvenuta l'eventuale registrazione del Disciplinare ai sensi dell'art. 26 ed immesso nel possesso il Concessionario ai sensi dell'art. 27, l'Autorità Demaniale adotta il provvedimento di concessione.
2. Per le concessioni ordinarie e temporanee, il provvedimento di concessione è adottato dal Dirigente del Servizio Ispettorati di Porto, mentre per le concessioni maggiori è adottato dal Dirigente della Direzione Mobilità.
3. Il provvedimento di concessione contiene i seguenti elementi:
  - a) Ubicazione, estensione e confini del bene oggetto della concessione.
  - b) Soggetto concessionario e sue generalità anagrafiche.
  - c) Scopo e durata della concessione.
  - d) Natura, forma, dimensioni e struttura delle opere da eseguire e i termini per l'esecuzione.
  - e) Canone, decorrenza e scadenza dei pagamenti e ipotesi di decadenza per ritardo nel pagamento di un'annualità, con richiamo espresso alle clausole di revisione automatica previste dalle norme vigenti.
  - f) Importo della garanzia.
4. La concessione e il relativo Disciplinare decorrono dalla data del provvedimento di concessione.
5. Il Concessionario ha l'obbligo di produrre e apporre sui confini dell'area in concessione, in luogo idoneo concordato con l'Autorità demaniale, apposito contrassegno conforme al

modello di cui all'Allegato n. 3. L'apposizione e la manutenzione del cartello riportante gli estremi della concessione demaniale è a cura del concessionario. L'Autorità demaniale provvederà alla consegna su supporto digitale del contrassegno al concessionario nonché ad indicare il materiale e la collocazione dello stesso.

6. L'Autorità Demaniale rilascia al Concessionario copia del provvedimento di concessione, del relativo Disciplinare e degli allegati progettuali debitamente vistati.

## **CAPO II – DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

### **TITOLO VI – RAPPORTO CONCESSORIO**

#### **CAPO I - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

##### **29 - Diritti del Concessionario**

1. Il Concessionario ha il diritto alla fruizione del bene demaniale e assume le responsabilità per danni derivanti dalle opere realizzate sull'area concessa e per gli usi impropri di tale area, solo dopo la sottoscrizione del disciplinare.
2. Il Concessionario può costituire ipoteca sulle opere da lui costruite sopra i beni demaniali previa autorizzazione dell'Autorità Demaniale.
3. Il Concessionario, quando è autorizzato a costruire sul suolo demaniale, acquista sul bene costruito un diritto di superficie, della stessa durata del rapporto concessorio.
4. Qualora l'Autorità Demaniale, ovvero altra Amministrazione, adotti provvedimenti che, in ragione di un interesse pubblico prevalente, limitino il normale utilizzo del bene demaniale concesso, ovvero tale limitazione sia dovuta a causa di forza maggiore, il Concessionario può chiedere un'adeguata riduzione del canone rapportata alla rilevanza della limitazione e alla durata della stessa.

##### **30 - Obblighi del Concessionario**

1. Gli obblighi ricadenti in capo al Concessionario sorgono dal momento della sottoscrizione del Disciplinare e consistono nel rispetto degli obblighi di legge e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione e nel Disciplinare.
2. Gravano inoltre sul Concessionario:
  - a) le spese inerenti la manutenzione ordinaria dei luoghi dati in concessione, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere costruite;
  - b) l'obbligo di consentire eventuali visite di sopralluogo dirette a verificare il rispetto delle disposizioni dell'atto di concessione.

## **CAPO II – SUBENTRO NELLA CONCESSIONE**

##### **31 – Casi di subentro nella concessione**

1. Il Concessionario deve esercitare direttamente la concessione.
2. Qualora il Concessionario intenda sostituire altri nel godimento della concessione deve ottenere l'autorizzazione dell'Autorità Demaniale (subingresso).
3. In caso di vendita o esecuzione forzata di opere o impianti costruiti dal Concessionario su beni demaniali, l'acquirente o l'aggiudicatario dei medesimi non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'Autorità Demaniale (art. 46 cod. nav.).
4. L'istanza di subingresso va presentata all'Autorità Demaniale unitamente alla dichiarazione di rinuncia del Concessionario alla concessione. L'Autorità Demaniale ha facoltà di chiedere la documentazione ritenuta necessaria ai fini della decisione.
5. L'autorizzazione espressa deve essere rilasciata dall'Autorità Demaniale anche nel caso in cui (ex art. 45-bis cod. nav.) il Concessionario, al fine di svolgere l'attività oggetto della concessione, intenda non svolgere interamente in proprio l'attività d'impresa, bensì avvalersi, per specifici settori e per un tempo determinato, di terzi (subconcessione). Il Concessionario in tal caso rimane responsabile della concessione.
6. In caso di morte del Concessionario (successione), la concessione di cui sia titolare la persona fisica è trasferita agli eredi che, entro 6 mesi dal decesso del concessionario, devono chiedere a pena di decadenza, la conferma del provvedimento a loro favore ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione.

### **CAPO III – CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE**

#### **32 – Revoca della concessione**

1. La revoca della concessione viene disposta per sopravvenute, motivate ragioni di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario da parte dell'Autorità Demaniale (art. 21 *quinquies* L. 241/90).
2. Se la revoca determina pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati l'amministrazione provvede al loro indennizzo.
3. Nel caso di revoca parziale si fa luogo ad adeguata riduzione del canone e della garanzia di cui all'articolo 8, salva la facoltà del Concessionario di rinunciare alla concessione. La rinuncia deve essere comunicata dal Concessionario per iscritto entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.
4. La revoca viene disposta dalla stessa autorità che ha rilasciato la concessione.
5. L'Autorità Demaniale avvia il procedimento di revoca ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con comunicazione personale ai sensi dell'art. 8 della medesima legge.

#### **33 – Decadenza della concessione**

1. L'Autorità Demaniale dichiara la decadenza della concessione nei seguenti casi:
  - a) mancata esecuzione delle opere assentite nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati;



- b) non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione o per cattivo uso;
  - c) mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;
  - d) mancato pagamento del canone annuale per una sola annualità una volta conclusa la procedura di cui all'articolo 34;
  - e) subentro di altri nel godimento della concessione al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 31;
  - f) inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o da regolamenti.
2. L'Autorità Demaniale avvia il procedimento di decadenza ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con comunicazione personale ai sensi dell'art. 8 della medesima legge.
  3. Al Concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per le opere eseguite e per le spese sostenute.

#### **34 – Mancato pagamento del canone**

1. Qualora il Concessionario non versi il canone annuale entro la data indicata nel Disciplinare, l'Autorità Demaniale invia al Concessionario un atto di diffida con il quale lo invita ad effettuare il pagamento nel termine perentorio di 15 giorni.
2. Nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'atto di diffida il Concessionario deve effettuare il pagamento del canone annuale maggiorato delle spese indicate nella diffida stessa, inviando all'Autorità Demaniale, nel medesimo termine, copia della ricevuta di versamento.
3. **Il mancato pagamento del canone annuale con le modalità di cui al comma 2 implica la decadenza dalla concessione ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 33.**

#### **35 – Scadenza della concessione**

1. Scaduto il termine della concessione, questa – in assenza di istanza di rinnovo – si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora.
2. In tutti casi di cessazione della concessione (revoca, decadenza, scadenza), l'Autorità Demaniale e il Concessionario effettuano una verifica dello stato dei luoghi e redigono verbale di riconsegna dei beni concessi all'Autorità Demaniale.

#### **36 – Opere costruite sul bene demaniale**

1. Alla cessazione, per qualunque causa, della concessione, l'opera o il manufatto costruito sul bene demaniale resta acquisito al demanio regionale per accessione senza che sia dovuta alcuna indennità, salvo le ipotesi di revoca.
2. Qualora non sussista l'interesse pubblico al mantenimento dell'opera o del manufatto, l'Autorità Demaniale ha la facoltà di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
3. Nel caso di demolizione l'Autorità Demaniale, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio a termini dell'art. 54 cod. nav.

**CAPO IV - RINNOVO E VARIAZIONE DELLA CONCESSIONE****37 – Rinnovo della concessione**

1. Il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione ordinaria, temporanea e maggiore in assenza di variazioni rispetto alla concessione in essere presentando apposita domanda entro la scadenza del titolo.
2. All'atto del rinnovo possono essere ridefinite le condizioni e le clausole della concessione.
3. Fino alla pronuncia dell'Autorità Demaniale in merito alla richiesta di rinnovo il richiedente può continuare l'occupazione dell'area, per la quale corrisponde un corrispettivo commisurato al canone.
4. La domanda di rinnovo delle concessioni ordinarie e maggiori è pubblicata secondo le modalità di cui agli articoli 16 e 23.
5. In caso di presentazione di domanda di concessione concorrente, trovano applicazione i criteri di priorità di cui all'art. 7, commi 3 e 4.
6. Se non vi sono domande di concessione rispondenti ai criteri di priorità di cui all'art. 7, l'assegnazione dell'area demaniale tra più richiedenti che soddisfino esigenze di pubblico interesse giudicate equivalenti avviene previo esperimento della procedura concorsuale di cui all'art. 17.
7. Qualora il Concessionario e uno o più altri concorrenti presentino uguale offerta ed essa risulti la più elevata, è preferita l'offerta dell'attuale Concessionario.
8. Ove siano presentate una o più offerte più elevate rispetto a quella presentata dal Concessionario quest'ultimo può, entro 5 giorni dalla data della seduta pubblica di cui all'art. 17 comma 4, adeguare la propria offerta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi la Concessione.
9. L'Autorità Demaniale conclude il procedimento di rinnovo con provvedimento espresso e motivato di assenso o di diniego per le concessioni ordinarie e maggiori entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda e per le concessioni temporanee entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda.

**38 – Variazione della concessione.**

1. Il Concessionario che abbia interesse può chiedere l'ampliamento o la riduzione dell'area demaniale concessa ovvero l'autorizzazione a realizzare un'opera all'interno della stessa, non prevista nella concessione originaria.
2. La concessione originaria non attribuisce al Concessionario alcuna ragione di preferenza per l'uso delle parti di demanio della navigazione interna non comprese nella concessione originaria (v. art. 29 reg. nav. mar).
3. L'istanza va corredata della stessa documentazione prevista per le domande di nuova concessione e sottostà alla relativa istruttoria.
4. Terminata l'istruttoria, è sottoscritto un Atto aggiuntivo al Disciplinare, che concede l'ampliamento o la riduzione dell'area demaniale, o l'autorizzazione alla realizzazione, e

ridetermina il canone complessivo da corrispondere. Il termine di durata della concessione rimane quello stabilito dall'originario provvedimento di concessione.

5. Il Concessionario può altresì chiedere la variazione delle modalità di esercizio della concessione. L'Autorità Demaniale ha facoltà di richiedere la documentazione ritenuta necessaria ai fini della decisione e, in caso di accoglimento, si pronuncia con provvedimento suppletivo (art. 10 reg. nav. int.).

## **CAPO V - CONCESSIONE IN SANATORIA**

### **39 – Concessione in sanatoria**

1. I soggetti che hanno realizzato opere e manufatti con occupazione di spazi acquei e/o zone pertinenziali a terra senza avere ottenuto la necessaria concessione anteriormente all'entrata in vigore delle presenti direttive, possono presentare istanza di concessione in sanatoria entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti direttive.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 le opere e i manufatti realizzati non possono essere sanati e devono essere rimossi ai sensi dell'art. 54 del cod. nav.
3. L'istanza deve essere corredata, a pena di inammissibilità, della documentazione di cui all'art. 15 per le concessioni ordinarie, 19 per le concessioni temporanee e 22 per le concessioni maggiori.
4. Trovano altresì applicazione le disposizioni del Titolo II delle presenti Direttive.
5. L'Autorità Demaniale quando si pronuncia per la sanatoria può inserire nel provvedimento concessorio o nel Disciplinare condizioni e limitazioni alla concessione stessa.
6. La realizzazione di opere e manufatti di cui al comma 1 comporta segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

## **TITOLO VII – VIGILANZA E SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

### **CAPO I - VIGILANZA**

#### **41 – Soggetti preposti alla vigilanza**

1. Sono preposti alla vigilanza del rispetto delle presenti Direttive il personale a ciò incaricato dall'Autorità Demaniale, dall'Autorità competente per la Sicurezza idraulica nonché della Società Sistemi Territoriali S.p.a., società alla quale, ai sensi dall'art. 69 della L.R. n. 7/1999, sono state conferite le funzioni di gestione e manutenzione delle linee navigabili della Regione del Veneto.
2. Sono altresì tenute a far osservare le presenti Direttive tutte le Forze dell'Ordine e/o di vigilanza secondo le competenze ad esse attribuite dalla legge.

#### **42 – Vigilanza**

1. I soggetti preposti alla vigilanza segnalano alla competente Autorità Giudiziaria e all'Autorità demaniale i casi di utilizzo delle aree del demanio della navigazione interna senza concessione, per le conseguenti determinazioni in ordine alla rilevanza penale del fatto.

2. Le violazioni che alterano lo stato dei luoghi comportano segnalazione all'Autorità Giudiziaria. L'Autorità Demaniale inoltre può disporre, con ordinanza, la riduzione in pristino, fissando i modi e i tempi dell'esecuzione dei lavori.
3. Nei casi di urgenza nonché nei casi d'inadempimento dell'ordine di ripristino, l'Autorità Demaniale provvede d'ufficio, ponendo le relative spese a carico del trasgressore.

## **CAPO II - SANZIONI**

### **41 – Occupazioni demaniali abusive**

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e delle sanzioni previste per legge, l'occupazione di spazi e aree demaniali della navigazione interna senza la prescritta concessione o il perdurare dell'occupazione oltre il termine previsto dalla concessione al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 37 comma 3, comporta il pagamento di una somma corrispondente al canone evaso e agli interessi legali che decorrono da quando l'abusiva occupazione è stata accertata.

### **42 – Deposito abusivo di beni mobili e mancata rimozione di beni immobili**

1. E' vietato abbandonare unità di navigazione e altri beni mobili e rifiuti sul demanio della navigazione interna.
2. Le unità di navigazione e gli altri beni mobili collocati su tali aree al di fuori degli spazi dati in concessione sono rimossi, previa constatazione dei Soggetti preposti alla vigilanza.
3. L'Autorità Demaniale diffida il proprietario, ove conosciuto, a rimuovere i beni mobili entro un termine perentorio, decorso il quale l'Autorità demaniale provvede d'ufficio. In tal caso il trasgressore è tenuto a pagare le spese di rimozione e ripristino.
4. Qualora non risulti noto il proprietario, è pubblicato un avviso sull'albo pretorio del Comune ove è stato ritrovato il bene o il relitto e sul sito internet della Regione del Veneto per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi.
5. In caso di mancata rimozione di infrastrutture fisse allo scadere della concessione, qualora non sussista l'interesse pubblico al loro mantenimento, le medesime sono demolite seguendo la stessa procedura dei beni mobili.
6. Le unità di navigazione, i relitti, e gli altri beni rimossi sono conservati in apposite aree a cura dell'Autorità Demaniale per 30 (trenta) giorni, trascorsi i quali senza che alcuno abbia avanzato richiesta di restituzione, ne può essere disposta la distruzione o la messa all'asta.

## **CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI**

### **43 – Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

2. I dati personali sono altresì comunicati alla Società Sistemi Territoriali s.p.a., società a partecipazione regionale alla quale, ai sensi dall'art. 69 della L.R. n. 7/1999, sono state conferite le funzioni di gestione e manutenzione delle linee navigabili della regione del Veneto.
3. La comunicazione e la diffusione ad Enti Pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge e di regolamento e se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, la comunicazione e la diffusione a privati o ad Enti Pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento.
4. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.

#### **44 – Accesso agli atti**

1. A chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti è garantito il diritto di accesso al provvedimento di concessione e alla relativa documentazione istruttoria, secondo le modalità previste dalla L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'Autorità Demaniale nel rispetto di quanto disposto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, garantisce a chiunque ne faccia richiesta le informazioni relative alla disponibilità delle aree demaniali di competenza e, in caso di area già concessa, comunica la data di scadenza del provvedimento concessorio in vigore.
3. Alle richieste di cui sopra l'Autorità Demaniale risponde entro 30 (giorni) dalla loro ricezione.

#### **45 – Rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nella presente Direttiva si fa espresso rinvio alle disposizioni del Codice della Navigazione e del Regolamento per la navigazione interna.

#### **46 – Allegati**

Sono approvati i seguenti allegati:

- Allegato n. 1, Modello di domanda.
- Allegato n. 2, Indicazioni per la redazione della relazione tecnica descrittiva e modello tabella riepilogativa.
- Allegato n. 3, Contrassegno di concessione.

**Allegato n. 1 - Modello di domanda**

**DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZIO ACQUEO E AREA  
PERTINENZIALE DI SERVIZIO**

*\* non dovuta dai soggetti esenti a norma di legge (ex D.P.R. 642/72)*

Marca da bollo  
da  
€. 14,62

**A** .....

Il/La sottoscritto/a ..... nato/a a ..... Prov. .... il .....  
e residente in via ..... Comune di ..... Prov. .... nella qualità di:  
(barrare la casella corrispondente)

persona fisica, cod.fisc. ....;

legale rappr. di ..... con sede legale in via ..... Comune di  
..... Prov. .... iscritta alla CCIAA della provincia in cui si trova la sede legale con n° REA .....  
cod.fisc./P.I. ....;

(riferimenti tel. .... fax ..... @-mail .....)

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti,

**chiede**

(barrare la casella corrispondente, max periodo concedibile anni 10 per concessioni ordinarie – 30 per concessioni maggiori)

per anni .....  sino al giorno .....

il rilascio in concessione d'uso, come da documentazione allegata, di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in Comune di ..... Prov. di ..... località ..... nell'area censita al foglio/i ..... mappale/i ..... per l'installazione di .....

per uso:  privato  turistico  commerciale in quanto trattasi di:

(barrare la casella corrispondente)

nuova occupazione;

- occupazione già in essere autorizzata con atto di concessione n..... del ..... rilasciato da .....  
in scadenza il giorno ..... di cui si chiede il rinnovo;
- occupazione già in essere autorizzata con atto di concessione n..... del ..... rilasciato da .....  
scaduto il giorno ..... di cui si chiede sanatoria;
- occupazione già in essere dal giorno ..... di cui si chiede sanatoria;

**dichiara**

(barrare la casella corrispondente)

- di non avere diritto ad alcuna riduzione del canone dovuto ai sensi della normativa vigente;
- di avere diritto alla riduzione del ..... % del canone dovuto.

Luogo e data .....

.....  
(firma del richiedente)

**Allegati:**

(barrare la casella corrispondente alla documentazione presentata)

- ricevuta di versamento di € ..... sul c/c ..... intestato a .....  
**spese di istruttoria per concessione demaniale;**
- copia fotostatica di un documento di identità del richiedente;
- documentazione attestante il diritto alla riduzione del canone ai sensi della normativa vigente;
- visura catastale dell'area prospiciente l'attracco;
- estratto di mappa catastale dell'area prospiciente l'attracco;
- n. 5 copie corografia C.T.R. dell'area oggetto di concessione;
- n. 5 copie relazione tecnico-descrittiva;
- n. 5 copie elaborati evidenzianti in scala opportuna l'ingombro delle strutture di attracco a terra e in acqua, con indicazione dello spazio acqueo da riservarsi all'attracco dei natanti;
- n. 5 copie documentazione fotografica;
- n ..... copie .....
- n..... copie .....

La documentazione tecnica deve essere timbrata e firmata in originale da un tecnico abilitato.

**Allegato n. 2 -** Indicazioni per la redazione della relazione tecnica descrittiva  
e  
modello tabella riepilogativa

La relazione tecnica, sottoscritta da professionista abilitato, dovrà contenere ogni indicazione utile alla completa descrizione dell'opera/dell'area che si intende richiedere in concessione.

La relazione dovrà essere integrata oltre che da quanto indicato nelle direttive, anche da elaborati fotografici e dovranno essere evidenziati almeno i seguenti dati (qualora presenti):

- Indicazione relativa all'esatta collocazione oggetto della richiesta;
- Tipo di attracco (turistico, privato, commerciale, ecc.);
- Caratteristiche dell'eventuale struttura galleggiante;
- Caratteristiche dell'eventuale struttura galleggiante aggiuntiva per ormeggio unità nautiche;
- Caratteristiche dell'eventuale struttura sovrastante (casetta in legno, casetta in ferro, ristorante, ecc.);
- Tipologia di ormeggio;
- Strutture accessorie all'attracco (scivolo, gru, parcheggio, ecc.);
- Eventuale descrizione strutture confinanti;
- Rappresentazione sintetica dell'occupazione;
- Eventuali infrastrutture in prossimità dell'attracco;
- Dati delle unità nautiche da ormeggiare (solo nel caso di attracco industriale/commerciale).

La relazione tecnica dovrà essere corredata da tabella riepilogativa, di seguito schematizzata, sottoscritta da tecnico abilitato, ove si evincano le superfici occupate, come classificate nella DGR n. 1997 del 25 giugno 2004 e s.m.i.

Tale tabella riepilogativa sarà utilizzata dall'ufficio competente al fine del calcolo del canone di concessione.

*A titolo esemplificativo per una concessione che prevede uno spazio adibito ad attracco commerciale di dimensioni (indicative) 100 m x 100 m, di superficie (esatta) 10.000 m<sup>2</sup>, collocati in un'area fuori dal centro abitato con occupazione di impianti di lavorazione di 300 m<sup>2</sup> (< del 5%) e con relativo spazio acqueo di 2000 m<sup>2</sup>, dotato di opere minimali, la tabella riepilogativa sarà così compilata:*

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>TIPO D'USO/TIPOLOGIA</b>	<b>DIMENSIONI [m]</b>	<b>SUPERFICIE [m<sup>2</sup>]</b>	<b>NOTE</b>
OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SUOLO	commerciale	100 x 100	10.000	< 5% dell'area complessiva
OCCUPAZIONE DI SPAZIO ACQUEO	commerciale	20 x 100	2.000	Opere minimali - pali - pontile



**TABELLA**  
**INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI RICHIESTE IN CONCESSIONE PER TIPOLOGIA E**  
**DIMENSIONE DELL'OCCUPAZIONE AI FINI DEL CALCOLO DEL CANONE**

TIPOLOGIA*	TIPO D'USO/TIPOLOGIA*	DIMENSIONI [m]	SUPERFICIE [m <sup>2</sup> ]	NOTE
OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SUOLO	pubblico			
	agricolo			
	residenziale			
	industriale artigianale e commerciale			
OCCUPAZIONE DI SPAZIO ACQUEO	pubblico			
	agricolo e pesca professionale			
	da diporto			
	industriale artigianale e commerciale			
ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI CON TUBAZIONI	attraversamenti con tubazioni			
	parallelismi con tubazioni			
ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI CON LINEE ELETTRICHE, TELEFONICHE E SIMILI	attraversamenti con linee elettriche aeree			
	altri attraversamenti con linee elettriche			
	attraversamenti con linee telefoniche, di illuminazione e simili			
	parallelismi			
	sostegni			
BILANCE DA PESCA	bilance con rete di dimensioni > 250 mq			
	bilance con rete di dimensioni < 250 mq			

LUOGO E DATA .....

Il Tecnico progettista

(\_\_\_\_\_)

TIMBRO E FIRMA

---

*\*N.B. Le voci inserite nella tabella devono intendersi a puro titolo esemplificativo (riportare solo le tipologie d'uso presenti nella specifica domanda). Per altri casi non evidenziati si fa riferimento all'allegato A alla DGR n. 1997 del 25 giugno 2004*

*Allegato n. 3 - Contrassegno di concessione*



*ISPETTORATO di PORTO di .....*

*Concessione Demaniale n.*

*Rilasciata con decreto n.                      del*

*Nel Comune di*

*Con scadenza il*